

Articolo 16 – Norme finali

1. L'avvio degli accertamenti ispettivi, di cui all'articolo 42 della Legge n.165/2005 e ss.mm., sospende per l'intera durata degli accertamenti medesimi il decorso dei termini di eventuali procedimenti autorizzativi avviati dal soggetto ispezionato.
2. Ove richiesti ai fini di vigilanza, il certificato civile, quello di mai avvenuto fallimento, quello denominato "procedure concorsuali" o equivalente estero, possono considerarsi tra loro equipollenti.
3. Ai fini di vigilanza, ove sia richiesta la produzione di copia conforme di delibere assunte dagli organi statutari dei soggetti vigilati, può considerarsi equipollente anche la copia semplice, purché accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante.
4. I soggetti autorizzati devono rendere riconoscibile la natura pubblicitaria delle informazioni rese specificando in maniera evidente al loro interno che trattasi di messaggio pubblicitario con finalità promozionale, adoperando modalità coerenti con il mezzo utilizzato, quandanche nella diretta disponibilità del soggetto medesimo (proprio sito internet, proprio profilo o canale di *social network* ecc.).
5. I soggetti autorizzati che intendano inserire messaggi pubblicitari in rete al di fuori del sito internet o dei profili o canali di *social network* agli stessi direttamente riferibili, devono verificare che, laddove l'estensione di dominio non sia sammarinese, siano assicurate misure efficaci di *geotargeting* tali da consentirne la visualizzazione unicamente agli utenti della rete che si trovino fisicamente in territorio sammarinese durante la loro navigazione web. A tal fine è richiesto l'invio di una nota alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, entro 30 giorni dall'avvio di tale iniziativa, nella quale venga dato riscontro dei test eseguiti sulla reale efficacia degli strumenti di *geotargeting* applicati.
6. Chiunque può richiedere formale attestazione dei dati contenuti nei registri ed albi tenuti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e già pubblicati sul sito internet www.bcsm.sm.
7. Il comma 1 dell'articolo 20 del Regolamento n.2019-01 è così sostituito:
"1. Salvo l'eventuale minor termine indicato all'interno dello specifico provvedimento autorizzativo e fatte salve le speciali disposizioni per la periodica verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione nei pubblici albi o registri tenuti dalla Banca Centrale, i soggetti istanti, qualora siano decorsi più di sei mesi dall'autorizzazione ottenuta dall'autorità di vigilanza senza darvi esecuzione, hanno l'onere, laddove la sua utilità permanga, di reiterare la domanda di autorizzazione al fine di comprovare la persistenza delle condizioni e dei requisiti a fronte dei quali l'autorizzazione decaduta era stata concessa."
8. Il comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento n.2019-01 è così sostituito:
"1. Qualora la Banca Centrale richieda a soggetti privati, diversi da quelli destinatari del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117 e succ. mod., il pagamento di diritti di segreteria per le attività conseguenti a:
a) istanze di autorizzazione;

- b) *richieste di parere;*
- c) *quesiti interpretativi su disposizioni vigenti;*
- d) *richieste di attestazione dei dati contenuti nei pubblici registri ed albi;*

tali diritti saranno quantificati in base alla complessità dell'attività richiesta ed ai conseguenti tempi ed oneri per soddisfarla.”.

9. Nelle more della regolamentazione attuativa del D.D. 26/03/2019 n.50 in tema di vigilanza prudenziale, anche consolidata e supplementare, i soggetti autorizzati che, per il tramite di imprese finanziarie controllate, si rendessero cessionari di attività, passività, azienda o rami d'azienda nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, trasferiti ai sensi dell'articolo 92, comma 2, delle Legge 17/11/2005 n.165 e ss.mm. nell'ambito di operazioni di sistema patrimonialmente sbilanciate per il cessionario ma autorizzate dall'Autorità di Vigilanza nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 37 comma 1 della Legge medesima, potranno applicare alla loro partecipazione nell'impresa finanziaria cessionaria il regime di ponderazione dell'attivo con il coefficiente maggiorato al 250% anziché il regime di deduzione dal patrimonio di vigilanza, purché sia il soggetto autorizzato controllante sia l'impresa finanziaria cessionaria rispettino le coperture patrimoniali minime previste per il settore di appartenenza. Al venir meno di quest'ultima condizione:

- a) per il soggetto autorizzato controllante ma non anche per la controllata, alla partecipazione nell'impresa finanziaria cessionaria dovrà essere applicato:
 - il regime di deduzione dal patrimonio di vigilanza della controllante, fino alla concorrenza del maggior valore (pro-quota) tra il capitale sociale minimo ai fini di vigilanza e la somma delle coperture patrimoniali minime, riferiti al settore di appartenenza dell'impresa finanziaria cessionaria;
 - il regime di ponderazione dell'attivo al 250%, per l'eventuale parte eccedente;
- b) per l'impresa finanziaria cessionaria, viene ripristinato, per il soggetto autorizzato controllante, l'ordinario regime di trattamento prudenziale della partecipazione nell'impresa finanziaria controllata.

10. Considerato il protrarsi della situazione di instabilità dei mercati finanziari indotta dal conflitto in atto tra Russia e Ucraina, l'applicazione ridotta, dal 50% al 25%, della deduzione dal patrimonio di vigilanza supplementare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato è prorogata fino alla segnalazione di vigilanza prudenziale riferita al 30.06.2023.

11. In relazione alle modifiche di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo e di cui agli articoli 4, (comma 4), 6 (commi 4 e 5), 7 (commi 2 e 3) e 13 del presente Regolamento, i termini per l'invio delle segnalazioni di vigilanza con scadenza il 15 aprile 2023 sono eccezionalmente prorogati al 23 aprile 2023. Con specifico riguardo alla modifica di cui all'articolo 6 comma 4, gli investimenti tecnologici aventi ad oggetto il sistema informativo bancario sono da ritenersi “*strumentali alla continuità delle funzioni operative strategiche*”, per cui è autorizzata la loro deduzione per i valori già iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nella misura di 1/5 per ciascun esercizio a decorrere dal bilancio 2022.

12. Ai fini di quanto disposto dall'articolo III.II.1, comma 1, del Regolamento n.2016-01, taluni termini riportati nel Regolamento medesimo e nella Circolare n.2017-01, eccezionalmente per l'anno 2024, sono anticipati di 3 mesi così come di seguito specificato:

- Reg.2016-01, art.IV.III.1, comma 3: scadenza 30 giugno anziché 30 settembre;
- Circ.2017-01, paragrafo 3, comma 2: scadenza 31 maggio anziché 31 agosto;
- Circ.2017-01, sotto-paragrafo 3.1, comma 1: scadenza 30 aprile anziché 31 luglio;
- Circ.2017-01, sotto-paragrafo 5.4, comma 1: scadenza 30 aprile anziché 31 luglio.

13. I soggetti autorizzati devono riservare la qualifica di “Vice Direttore Generale” alla figura che effettivamente, all'interno della struttura esecutiva, svolga la funzione di “direttore vicario” ai sensi delle disposizioni di vigilanza. La funzione di “direttore vicario”, non necessaria in presenza di alternativi e funzionali meccanismi sostitutori, è ravvisabile unicamente quando concorrano tutte le caratteristiche di seguito elencate:

- vicarietà (*vice*): in caso di assenza del Capo della Struttura Esecutiva, il meccanismo sostitutorio deve essere pieno, automatico ed effettivo, senza bisogno di ulteriori deleghe o di ricorrere, in supporto, ad altri organi o comitati interni il cui intervento non fosse già richiesto per la figura sostituita;
- unicità (*direttore*): non possono esservi più di un direttore vicario, dovendo subentrare alla funzione di Capo della Struttura Esecutiva parimenti monocratica;
- universalità (*generale*): l'area di competenza del direttore vicario deve essere estesa a tutti i comparti operativi, dovendo subentrare alla funzione di Capo della Struttura Esecutiva parimenti generale.

14. [ABROGATO]

15. Ai fini di rendere più resiliente la regolamentazione di vigilanza rispetto alle modifiche alla Legge sulle Società, è abrogato ogni specifico rinvio all'articolo 1, comma 1, punto 9, della Legge medesima ai fini dell'individuazione dei requisiti di idoneità che devono concorrere con quelli speciali di onorabilità previsti dalla regolamentazione di settore; ne consegue che nella predetta regolamentazione si farà rinvio alla Legge sulle Società, così come tempo per tempo vigente, senza ulteriori indicazioni di dettaglio.

16. A seguito di errore materiale rilevato, il riferimento al Decreto Delegato 6 luglio 2022 n.100 contenuto all'articolo 31, comma 4, lettera e) del Reg. 2022-04 è da intendersi correttamente al Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126, con conseguente “errata corrige”.

17. Per i soggetti autorizzati che già provvedono alla trasmissione elettronica delle informazioni analitiche relative:

- a) ai titoli di proprietà, alle partecipazioni e agli immobili di proprietà, nell'ambito della segnalazione denominata “*Dati di bilancio (Reg. 2016-02)*”;
- b) alle esposizioni creditizie deteriorate, nell'ambito della segnalazione denominata “*Segnalazione analitica dei crediti dubbi (prot. n. 22/8546)*”:

non trovano applicazione le corrispondenti disposizioni della Circolare n. 2017-03, paragrafo 4.1, comma 3, che ne prevedono l'invio in forma cartacea entro il 30 giugno di ogni anno.